

STATUTO

Art. 1: Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata **Cyber Saiyan** (di seguito per brevità indicata anche come Associazione), con sede nel comune di Roma, piazza Annibaliano 18, 00198, Roma (RM).

Il Consiglio Direttivo, con semplice deliberazione, potrà variare la sede dell'Associazione e istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 2: Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3: Oggetto sociale, finalità e attività

L'Associazione, che non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, persegue la promozione di iniziative di qualsiasi genere con la finalità di divulgare tematiche relative a cyber security ed ethical hacking.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- promozione, diffusione e condivisione di tecniche, know-how, filosofia e in generale di tematiche appartenenti alle sfere di competenza dell'Associazione;
- organizzazione, realizzazione e gestione di eventi, iniziative, collaborazioni, convegni, seminari, meeting e cicli di conferenze inerenti la cyber security e l'ethical hacking;
- organizzazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione professionale (sia nel settore privato che in quello pubblico, sia in aula che da remoto) attraverso l'ausilio di qualsiasi supporto utile alla diffusione delle conoscenze e delle competenze dell'Associazione;
- promozione di iniziative di collaborazione tra ambiente universitario, mondo professionale e mondo industriale;
- promozione e/o finanziamento di attività di ricerca negli ambiti di competenza;
- promozione e/o svolgimento di attività divulgativa negli ambiti di competenza;
- proposizione dell'Associazione stessa come punto di riferimento sul territorio teso ad aggregare esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, sia direttamente sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi simili fini istituzionali:

- organizzare, supportare o patrocinare eventi, seminari, convegni, conferenze, corsi, workshop;
- gestire server di rete, siti web, mailing-list;
- pubblicare libri, riviste, newsletter;
- effettuare o commissionare studi e ricerche;
- partecipare a progetti e riunioni in Italia ed altri paesi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi;
- stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

Art. 4: I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, maggiorenni, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia, orientamento sessuale o

estrazione sociale che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi accettando lo Statuto e il Regolamento.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e svolgono la loro attività nei confronti dell'Associazione a titolo gratuito, indipendentemente da eventuali cariche ricoperte, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda contenente le sue complete generalità e recante la volontà di condividere e perseguire le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamento ed a versare la quota associativa. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che delibera in merito all'ammissione dei nuovi Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Sono Soci dell'associazione:

- Soci Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori: sono i soci che forniscono un particolare sostegno economico alle attività dell'Associazione;
- Soci Onorari: sono i soci nominati dall'Assemblea in seguito a uno speciale contributo alla vita dell'Associazione.

La quota associativa relativa a ciascuna categoria di soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio ed ogni anno deve essere versata entro i termini stabiliti dal Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini stabiliti dal Regolamento;
- recesso, che deve essere manifestato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione;
- voto dell'Assemblea dei Soci.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci arrecante sospensione o espulsione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al giudice ordinario.

Art. 6: Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare entro i termini stabiliti dal Regolamento la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea, ad esclusione dei Soci Onorari;
- svolgere le attività preventivamente concordate con gli Organi Sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare all'Assemblea dei Soci e, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.

Art. 7: Gli Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono non retribuite e hanno una durata stabilita dal Regolamento.

Non è in nessun caso ammesso il voto segreto; il voto per delega è ammesso nella misura massima di una delega a persona delegata.

Art. 8: L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso secondo le modalità stabilite dal Regolamento; le convocazioni contengono il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e delle successive convocazioni e l'ordine del giorno e devono essere convocate con almeno 15 giorni di preavviso.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o in delega della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei voti presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera a maggioranza semplice dei voti presenti.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 50% degli associati, per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del Patrimonio. L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione in proprio o in delega della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei due terzi più uno dei voti presenti.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;

- approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione; le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 9: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di persone stabilito dal Regolamento e comunque non inferiore a quattro; è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento, resta in carica per il periodo stabilito dal Regolamento ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Questi ultimi si impegnano a coadiuvare il Presidente secondo le specifiche mansioni stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente. Inoltre il Consiglio può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il Regolamento (comprese sue successive eventuali modifiche) che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo si impegna solennemente, con l'accettazione della nomina, a partecipare alle riunioni; nel caso un membro del Consiglio Direttivo si assentasse per più di tre

riunioni consecutive senza giustificato motivo il Consiglio Direttivo può farlo decadere secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

In caso di impossibilità, decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito secondo le modalità stabilite dal Regolamento; il mandato dei nuovi membri scade comunque alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, mentre le eventuali sostituzioni devono essere ratificate nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente o in caso di impossibilità, decadenza o dimissioni in contemporanea della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo rimane in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti e viene sciolto nel più breve tempo possibile con la contestuale convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 10: Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, resta in carica per il periodo stabilito dal Regolamento.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio;
- rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa;
- presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente dell'Associazione, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11: Il Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
- contributi liberali degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Art. 12: Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo anno di esercizio sociale che si intende chiuso il 31 dicembre 2018.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13: Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.